

no tax area aliquote deduzioni riforma IRPEF
clausola di salvaguardia calcolo deduzioni
scaglioni detrazioni reddito imponibile
tassazione no tax area deduzioni

aliquote deduzioni no tax area riforma IRPEF
deduzioni scaglioni reddito imponibile

IRPEF

**guida pratica al nuovo sistema
di tassazione del reddito
delle persone fisiche**

guida

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Relazioni Esterne

5

2003

INDICE

1 - INTRODUZIONE	2
2 - IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE	4
Le novità	4
3 - ALIQUOTE, SCAGLIONI DI REDDITO E DETRAZIONI PER LE PERSONE A CARICO	6
Le detrazioni per carichi di famiglia	7
Decorrenza delle nuove aliquote su arretrati di lavoro dipendente e Tfr	10
4 - LA "NO TAX AREA" E LE NUOVE DEDUZIONI	11
Che cos'è l'area d'esenzione	11
Come calcolare la deduzione	12
Qualche esempio sul calcolo della deduzione	14
5 - LE NUOVE DETRAZIONI	16
Quando e chi può usufruirne	16
Modalità di riconoscimento delle detrazioni da parte del sostituto	17
6 - COME SI CALCOLA L'IMPOSTA	18
Esempi di calcolo dell'imposta e confronto con l'Irpef 2002	18
Quando il pensionato è esente o paga l'Irpef in misura ridotta	20
Come calcola la ritenuta d'acconto il datore di lavoro	22
7 - LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	24
Quando non opera	24
Le vecchie aliquote e detrazioni	24
8 - L'IRPEF PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI CONTRIBUENTI	28
Dipendenti che lavorano all'estero in zone di frontiera	28
Venditori porta a porta	28
Agenti e rappresentanti di commercio	29
9 - QUESITI E RISPOSTE	30
10 - PER SAPERNE DI PIÙ	32

1 INTRODUZIONE

Con il 2003 si è dato l'avvio al primo modulo della riforma fiscale che cambia radicalmente il sistema di tassazione del reddito delle persone fisiche.

Le modifiche apportate dalla legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 27 dicembre 2002) rappresentano il primo passo di un processo di riforma il cui obiettivo è quello di realizzare un sistema che, a regime, prevede due sole aliquote d'imposta (23% per i redditi fino a 100.000 euro e 33% per quelli di ammontare superiore) e la trasformazione di tutte le detrazioni (importi che diminuiscono l'imposta) in deduzioni (importi che diminuiscono il reddito).

Il fine che la presente guida si prefigge è quello di rendere più agevole l'approccio alle nuove modalità di tassazione. Facendo ricorso anche a numerosi esempi pratici, cercheremo di illustrare le regole entrate in vigore dal 1 gennaio 2003 e, in particolare, il meccanismo di funzionamento della cosiddetta "no tax area".

Nelle tabelle che seguono iniziamo subito a segnalare quello che è variato rispetto al passato e a riportare alcuni esempi di riduzione del prelievo Irpef, rispetto agli anni 2002 e 2001, derivante dall'applicazione delle nuove norme.

TAB. 1 - LE VARIAZIONI IN SINTESI

cosa CAMBIA

modalità di determinazione dell'imponibile su cui calcolare l'Irpef

aliquote d'imposta

scaglioni di reddito

Irpef dovuta sul T.F.R. e sui redditi tassati separatamente (ad eccezione degli arretrati di lavoro dipendente che saranno corrisposti negli anni 2003 e 2004)

detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione e di lavoro autonomo

cosa NON CAMBIA

detrazioni per oneri (spese mediche, interessi passivi su mutui, ecc.)

detrazioni d'imposta per carichi di famiglia (coniuge, figli ed altri familiari a carico)

deduzioni per oneri sostenuti

base imponibile per il calcolo delle addizionali regionale e comunale

Irpef dovuta sugli arretrati di lavoro dipendente che saranno corrisposti nel 2003 e 2004

regole per i crediti d'imposta per gli utili distribuiti

modalità di versamento

TAB. 2 - ESEMPI DI RIDUZIONI DELL'IRPEF 2003 *

riduzioni del prelievo IRPEF

Lavoratore dipendente

con (o senza) coniuge a carico

Reddito	rispetto al 2002	rispetto al 2001
10.000	- 517	- 517
14.000	- 272	- 272
18.000	- 298	- 298
22.000	- 224	- 224
26.000	- 61	- 61
30.000	- 81	- 81

Pensionato

con (o senza) coniuge a carico

Reddito	rispetto al 2002	rispetto al 2001
10.000	- 382	- 382
12.000	- 258	- 258
14.000	- 154	- 154
16.000	- 143	- 143
18.000	- 199	- 199
20.000	- 165	- 165

Lavoratore dipendente

con coniuge e un figlio (maggiore di 3 anni) a carico

Reddito	rispetto al 2002	rispetto al 2001
12.000	- 384	- 616
16.000	- 251	- 482
20.000	- 279	- 511
24.000	- 116	- 348
28.000	- 83	- 315
30.000	- 81	- 313

Lavoratore dipendente

con coniuge e due figli

(1 maggiore e uno minore di 3 anni) a carico

Reddito	rispetto al 2002	rispetto al 2001
12.000	- 139	- 445
16.000	- 251	- 557
20.000	- 279	- 585
24.000	- 116	- 422
28.000	- 83	- 389
30.000	- 81	- 387

Lavoratore autonomo

con (o senza) coniuge a carico

Reddito	rispetto al 2002	rispetto al 2001
12.000	- 213	- 213
16.000	- 74	- 74
20.000	- 156	- 156
24.000	- 76	- 76
28.000	- 75	- 75
30.000	- 22	- 22

Lavoratore autonomo

con coniuge e un figlio (maggiore di 3 anni) a carico

Reddito	rispetto al 2002	rispetto al 2001
10.000	- 213	- 444
12.000	- 133	- 365
16.000	- 106	- 338
20.000	- 116	- 347
24.000	- 35	- 267
28.000	- 35	- 266

* Gli esempi sopra riportati sono stati estrapolati dai prospetti elaborati dal Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze; le tabelle complete sono consultabili sul sito del ministero (www.finanze.it).

Come si può notare il risparmio d'imposta che si ottiene in presenza di figli è maggiore rispetto al 2001. Questo è dovuto al fatto che le detrazioni per figli a carico sono state incrementate a partire dal 1 gennaio 2002.

2 IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE

La progressività dell'imposta non è più garantita dalle aliquote crescenti per scaglioni di imposta ma dall'applicazione di un sistema di deduzioni che vengono principalmente concentrate sui redditi bassi e medi. A tal fine, è stato inserito nel Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/86) un nuovo articolo che stabilisce gli importi delle nuove deduzioni (art. 10-bis "Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione").

LE NOVITÀ

riordino di aliquote e scaglioni di reddito

introduzione di un'area di esenzione (la "no tax area")

trasformazione delle detrazioni relative alle spese
per la produzione del reddito in deduzioni

previsione di una clausola di salvaguardia

introduzione di nuove detrazioni di imposta

La novità più significativa del nuovo sistema di tassazione è rappresentata dal riconoscimento di una "deduzione base" uguale per tutti, a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto, pari a 3.000 euro, alla quale si aggiunge un importo ulteriore che varia a seconda del "tipo" di reddito posseduto e del suo ammontare complessivo (vedi Cap. 4).

Queste deduzioni sostituiscono, in pratica, le detrazioni previste fino all'anno 2002 per lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati dalle quali, però, si differenziano in quanto vanno sottratte dal reddito complessivo del contribuente e non dall'imposta lorda.

Gli effetti della nuova Irpef sono verificabili dal mese di gennaio 2003 dai lavoratori dipendenti, pensionati e coloro che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, i sostituti di imposta hanno dovuto tener conto delle nuove regole già in sede di predisposizione della busta paga del primo periodo dell'anno.

Per eseguire il calcolo della ritenuta Irpef sui redditi corrisposti, i datori di lavoro devono riportare al periodo di paga gli scaglioni annuali di reddito al netto delle nuove deduzioni (si veda esempio di calcolo al capitolo 6).

Gli altri contribuenti (commercianti, imprenditori e possessori di altri redditi) avranno modo di verificare gli effetti della riforma fiscale in sede di predisposizione della dichiarazione che sarà presentata nel 2004.

3 ALIQUOTE, SCAGLIONI DI REDDITO E DETRAZIONI PER LE PERSONE A CARICO

In attesa del completamento della riforma tributaria, il nuovo sistema prevede, come in precedenza, cinque scaglioni di reddito e di aliquote; sono stati però modificati gli importi di riferimento.

Questa la nuova mappa delle aliquote e degli scaglioni di reddito:

TAB. 3

Scaglioni di reddito dal 1° gennaio 2003	Aliquota
fino a 15.000 euro	23%
oltre 15.000 fino a 29.000 euro	29%
oltre 29.000 fino a 32.600 euro	31%
oltre 32.600 fino a 70.000 euro	39%
oltre 70.000 euro	45%

e questa la precedente (in vigore fino al 31 dicembre 2002):

TAB. 4

Scaglioni di reddito per il 2002	Aliquota
fino a 10.329,14 euro	18%
oltre 10.329,14 e fino a 15.493,71 euro	24%
oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41 euro	32%
oltre 30.987,41 e fino a 69.721,68 euro	39%
oltre 69.721,68 euro	45%

Rispetto al 2002 l'aliquota minima passa dal 18% al 23%, ma questo non si traduce in un aumento dell'imposta. Anzi, ci sono maggiori risparmi (si vedano esempi al capitolo 1) sia per effetto dell'incremento degli importi fino ai quali il reddito è esente, sia per l'introduzione di una deduzione correttiva che assicura la progressività nella tassazione del reddito.

L'imposta lorda si determina applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili e della nuova deduzione ("no tax area"), le nuove aliquote sopra indicate. Va sottolineato, tuttavia, che per l'anno 2003 la nuova disciplina lascia libero il contribuente di calcolare l'imposta secondo le aliquote e con l'applicazione delle detrazioni previste per il 2002, se questo risulti più vantaggioso. A tal fine, nel capitolo relativo alla cosiddetta "clausola di salvaguardia" (Cap. 7) sono riportate le varie tabelle relative alle misure in vigore al 31 dicembre 2002.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI IRPEF

fino al 31 dicembre 2002

$$\text{Reddito imponibile} = \text{Reddito complessivo} + \text{Crediti d'imposta sui dividendi} - \text{Oneri deducibili} - \text{Deduzione per abitazione principale}$$

così dal 1 gennaio 2003

$$\text{Reddito imponibile} = \text{Reddito complessivo} + \text{Crediti d'imposta sui dividendi} - \text{Oneri deducibili} - \text{Deduzione per abitaz. principale} - \text{No tax area}$$

Ai fini del calcolo dell'imposta finale da versare va sempre tenuto conto, con le vecchie modalità, di tutti gli oneri detraibili e delle varie detrazioni d'imposta per carichi di famiglia.

Le detrazioni per carichi di famiglia

La riforma non ha modificato gli importi delle detrazioni previste per i familiari a carico. Ricapitoliamo, di seguito, le somme spettanti e le principali disposizioni che regolano la concessione di tali detrazioni.

Sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale, purché fruiscano di redditi non superiori a 2.840,51 euro:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
- i seguenti altri familiari, solo se convivono con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria:
 - genitori (anche adottivi);
 - ascendenti prossimi, anche naturali;
 - coniuge separato;
 - generi, nuore e suoceri;
 - fratelli e sorelle;
 - discendenti dei figli.

Ai fini del calcolo del tetto di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno considerate anche la rendita dell'abitazione principale, le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica. Queste retribuzioni sono esenti dall'Irpef e non sono quindi comprese nel

reddito complessivo di coloro che le percepiscono ma sono rilevanti ai fini dell'eventuale attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia. Vanno inoltre considerati a tali fini i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa, e come oggetto esclusivo del rapporto, e quelli conseguiti dai frontalieri (ad esempio, coloro che lavorano a Montecarlo e a S. Marino).

L'importo delle detrazioni va rapportato ai mesi dell'anno per i quali i familiari sono stati a carico. Il diritto alla detrazione decorre dal mese in cui si verificano le condizioni previste, indipendentemente dal numero dei giorni.

Le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia.

TAB. 5 - DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

Reddito		Detrazione
	fino a 15.494,00 euro	546,18
oltre 15.494,00	e fino a 30.987,00 euro	496,60
oltre 30.987,00	e fino a 51.646,00 euro	459,42
oltre 51.646,00 euro		422,23

**TAB. 6 - DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO
E ALTRI FAMILIARI A CARICO**

Reddito complessivo di ciascun coniuge	Detrazione primo figlio e altri familiari a carico	Detrazione figli successivi
fino a 51.646,00 euro	303,68	336,73
oltre 51.646,00 euro	285,08	285,08

Per ciascun figlio di età inferiore a tre anni la detrazione spettante è incrementata di euro 123,95.

Aumenti della detrazione per casi particolari

A seconda del reddito complessivo di ciascun genitore e del numero dei figli l'importo della detrazione spettante per ciascun figlio sale a 516,46 euro; si ha diritto a tale incremento quando si ha:

- reddito complessivo non superiore a 36.152,00 euro ed un figlio a carico;
- reddito complessivo non superiore a 41.317,00 euro e due figli a carico;
- reddito complessivo non superiore a 46.481,00 euro e tre figli a carico;
- quattro figli a carico, indipendentemente dal reddito.

La detrazione aumentata non è però cumulabile con la detrazione per figli di età inferiore a tre anni.

Inoltre, dal 2002 è stata introdotta una particolare detrazione di 774,69 euro spettante per ogni figlio portatore di handicap riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992; tale detrazione è riconosciuta a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, in sostituzione di quella cui si avrebbe diritto in assenza dell'handicap.

Quando spetta e come va divisa la detrazione

La detrazione per i figli e gli altri familiari a carico può essere ripartita in modo discrezionale tra i genitori, anche se separati, in proporzione all'onere sostenuto da ciascuno. In pratica, non deve necessariamente essere suddivisa al 50 per cento tra i genitori.

**la detrazione per i figli
compete a prescindere
dalla loro età e dalla
circostanza che siano
dediti agli studi**

Resta fermo che se il contribuente fruisce al 100 per cento della detrazione per un figlio o un altro familiare a carico nessun altro potrà disporre della detrazione per quel figlio o altro familiare a carico, così come se, ad esempio, ne fruisce al 70 per cento, gli altri aventi diritto non possono che ripartire il rimanente 30 per cento.

La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Quando l'altro genitore è deceduto e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato, egli ha diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico, per gli altri figli alla detrazione in misura intera prevista per i figli a carico. La stessa detrazione spetta anche per il figlio naturale riconosciuto dal solo contribuente, se quest'ultimo non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato.

Se si usufruisce per il primo figlio della detrazione prevista per il coniuge a carico, non si ha diritto, solo per questo figlio, all'ulteriore detrazione per i minori di tre anni.

La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.

Decorrenza delle nuove aliquote su arretrati di lavoro dipendente e Tfr

Per quanto concerne gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente che saranno liquidati negli anni 2003 e 2004 è previsto che siano tassati con la vecchie aliquote Irpef; infatti, la revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito ha effetto, per dette somme, dal 1 gennaio 2005.

Tale disposizione trova applicazione anche con riferimento agli arretrati di lavoro dipendente, e a quelli ad essi assimilati, corrisposti agli eredi degli aventi diritto.

Riguardo invece alla tassazione del trattamento di fine rapporto, le nuove aliquote si applicano ai rapporti cessati dal 31 dicembre 2002; infatti, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 29 del 2001, il diritto a percepire il Tfr decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (quindi dal 1 gennaio 2003, data di entrata in vigore delle nuove aliquote).

4 LA “NO TAX AREA” E LE NUOVE DEDUZIONI

A seguito della rimodulazione di aliquote e scaglioni e della trasformazione delle detrazioni da lavoro dipendente, autonomo e da pensione in deduzioni dal reddito, è stato introdotto un sistema in grado di assicurare la progressività del prelievo sulle persone fisiche: la cosiddetta “no tax area”.

Che cos'è l'area d'esenzione

La “no tax area” (che tecnicamente viene definita “deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione”) è quella parte di reddito che non viene sottoposta a tassazione. Si tratta, dunque, di una fascia di esenzione assoluta dall'Irpef.

A tutti i contribuenti viene riconosciuta, a prescindere dalla tipologia di reddito posseduto e del periodo di lavoro svolto nell'anno, una “deduzione base” dal reddito complessivo di 3.000 euro.

Tale importo aumenta:

- di 4.500 euro per i lavoratori dipendenti;
- di 4.000 euro per i pensionati;
- di 1.500 euro per i lavoratori autonomi e i titolari di redditi di impresa minore.

A differenza della deduzione base, questa ulteriore deduzione va rapportata al periodo di lavoro o pensione nell'anno, tranne che per i titolari di reddito di lavoro auto-

**la “no tax area”
è la parte di reddito
non soggetta
a tassazione**

nomo o di impresa minore per i quali si applica a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno (ad esempio, se un dipendente lavora tre mesi, l'incremento della deduzione si riduce ad un quarto, mentre spetta per intero al titolare di un'impresa che svolge l'attività per lo stesso periodo di tempo).

La deduzione da lavoro dipendente spetta anche per alcuni redditi a questo assimilati; pertanto, possono usufruirne i seguenti soggetti:

- collaboratori;
- soci di cooperative di produzione e lavoro;
- percettori di borse di studio;
- lavoratori dipendenti con contratto di lavoro interinale (detto anche temporaneo o in affitto);
- titolari di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare;
- sacerdoti;
- lavoratori impiegati in attività socialmente utili.

Nella seguente tabella si riassumono, a seconda della tipologia di reddito posseduto, le deduzioni complessive “teoricamente” applicabili dal 2003 in luogo delle vecchie detrazioni.

TAB. 7

Deduzione complessiva	Beneficiari
3.000 euro	tutti i contribuenti
7.500 euro	lavoratori dipendenti
7.000 euro	pensionati
4.500 euro	autonomi e imprenditori

Questo significa che un lavoratore dipendente che ha un reddito annuo fino a 7.500 euro non pagherà Irpef, così come un pensionato in possesso di un reddito fino a 7.000 euro o un lavoratore autonomo con reddito fino a 4.500 euro. Questa è l'area vera e propria di esenzione.

Superati tali limiti, la misura della deduzione “effettivamente” spettante si riduce progressivamente all'aumentare del reddito complessivo fino ad azzerarsi del tutto.

la no tax area

Come calcolare la deduzione

Per calcolare l'importo della deduzione spettante occorre conoscere esattamente il proprio reddito complessivo e seguire il seguente procedimento:

- si sommano al valore di 26.000 euro la deduzione complessiva teoricamente prevista (a seconda del tipo di reddito posseduto), la deduzione per l'abitazione principale e gli oneri deducibili (contributi previdenziali e assistenziali, assegno al coniuge separato o divorziato, ecc);
- dall'importo ottenuto si sottrae il reddito complessivo ed eventuali crediti di imposta sui dividendi;
- si divide il tutto per 26.000.


Il risultato di tale calcolo indicherà, anzitutto, se spetta la deduzione e, nel caso in cui compete, la misura in cui può essere riconosciuta.

In particolare, si possono verificare i seguenti tre casi:

- se il risultato è pari a zero o è negativo non spetta alcuna deduzione;
- se è maggiore o uguale ad 1 la deduzione spetta per intero;
- se il risultato che si ottiene è compreso tra 0 e 1, la deduzione spetta parzialmente e si calcola moltiplicando per il coefficiente ottenuto (tenendo conto dei primi quattro decimali e applicando la regola del troncamento) la deduzione complessiva teoricamente spettante (esempio: un lavoratore dipendente che ottiene un coefficiente di 0,735626 usufruirà di una deduzione pari a 5.517 euro, derivante dal prodotto 7.500 x 0,7356).

La formula per il calcolo delle nuove deduzioni

la formula



In sostanza, esiste una fascia intermedia di reddito in cui, per individuare l'importo esatto della deduzione spettante, è necessario eseguire il calcolo matematico sopra riportato.

Ipotizzando l'assenza di oneri deducibili e di crediti di imposta per utili distribuiti da società ed enti:

- per i lavoratori dipendenti questa fascia intermedia sarà costituita dall'intervallo che va da 7.500 a 33.500 euro (26.000 + 7.500); oltre tale soglia non spetterà alcuna deduzione;
- per i pensionati la deduzione si annulla in corrispondenza di un reddito complessivo di 33.000 euro (26.000 + 7.000);
- per lavoratori autonomi e imprenditori il limite oltre il quale non si ha diritto alla deduzione è di 30.500 euro (26.000 + 4.500);
- per tutti gli altri (ad esempio possessori di solo reddito di fabbricati o di redditi diversi) non spetteranno deduzioni oltre la soglia di 29.000 euro (26.000 + 3.000).

Qualche esempio sul calcolo della deduzione

ESEMPIO N. 1

Si consideri un lavoratore dipendente con reddito annuo di **36.000** euro ed oneri deducibili per **1.500** euro.

Il calcolo delle deduzioni sarà il seguente:

$$\frac{26.000 + 7.500 + 1.500 - 36.000}{26.000} = - 0,0385$$

Essendo il risultato del rapporto **minore di zero** non si ha diritto alla deduzione

ESEMPIO N. 2

Si consideri un pensionato con reddito annuo di **8.000** euro ed oneri deducibili per **1.500** euro.

Il calcolo delle deduzioni sarà il seguente:

$$\frac{26.000 + 7.000 + 1.500 - 8.000}{26.000} = 1,0192$$

Essendo il risultato del rapporto **maggiore di 1** la deduzione spetta per intero (**7.000** euro)

ESEMPIO N. 3

Si consideri un lavoratore dipendente con reddito annuo di **20.000** euro ed oneri deducibili per **1.500** euro.

Il calcolo delle deduzioni sarà il seguente:

$$\frac{26.000 + 7.500 + 1.500 - 20.000}{26.000} = 0,5769 \text{ (coefficiente reale di applicazione)}$$

Essendo il risultato del rapporto **compreso tra zero e 1** spetta la deduzione.

Nel caso specifico, l'importo che si potrà dedurre sarà pari a **4.326,75** euro cioè il risultato del seguente prodotto:

7.500 (deduzione ipoteticamente spettante per i lavoratori dipendenti) **x 0,5769** (coefficiente reale di applicazione).

È importante ricordare che

- in presenza di più tipologie di reddito gli importi delle deduzioni non sono cumulabili e il contribuente può avvalersi di quello più conveniente (chi, ad esempio, ha redditi di pensione e di impresa, potrà usufruire solo della deduzione di 7.000 euro); tuttavia, va rilevato che nel caso in cui, in corso d'anno, un lavoratore dipendente interrompe il rapporto di lavoro e inizia a percepire un reddito da pensione, gli spetteranno tutte e due le deduzioni che, ovviamente, saranno rapportate ai due differenti periodi;
- la **"no tax area"** non va ad incidere sul calcolo delle addizionali regionale e comunale; per esse la base imponibile continua ad essere costituita dal reddito complessivo al netto dei soli oneri deducibili. Ciò significa, pertanto, che la base imponibile dell'Irpef è diversa da quella delle addizionali. Rimane applicabile, comunque, il principio secondo

cui le addizionali non sono dovute qualora per lo stesso anno non è dovuta l'Irpef, anche se per effetto delle nuove deduzioni;

- come già detto, non cambiano le regole e gli importi relativamente alle detrazioni per carichi familiari (coniuge, figli o altri), degli oneri deducibili (contributi assistenziali e previdenziali, assegni al coniuge separato, ecc.) e di quelli detraibili (spese sanitarie, interessi su mutui, erogazioni liberali, ecc.);
- il pensionato (al quale spettano le deduzioni per l'intero anno) non paga alcuna imposta se il suo reddito complessivo è costituito da redditi di pensione fino a 7.500 euro, redditi di terreni fino a 185,92 euro e il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. E nel caso in cui il reddito sia superiore a 7.500 euro ma inferiore a 7.800 euro non è dovuta la parte di imposta netta eccedente la differenza tra reddito complessivo e 7.500 euro (si veda esempio al capitolo 6).

Altri esempi

ESEMPIO N. 4

Lavoratore dipendente con reddito complessivo di 18.000 euro che non ha oneri deducibili né crediti d'imposta sui dividendi:

Calcolo della deduzione:

$$(26.000 + 7.500 - 18.000) : 26.000 = 0,5961 \times 7.500 = \mathbf{4.470,75}$$

ESEMPIO N. 5

Stesso dipendente dell'esempio precedente, che abbia però anche oneri deducibili per 2.000 euro e sia socio di una società che ha distribuito utili, per cui gli viene riconosciuto un credito d'imposta pari a 500 euro.

Il calcolo sarà il seguente:

$$(26.000 + 2.000 + 7.500 - 18.000 - 500) : 26.000 = 0,6538 \times 7.500 = \mathbf{4.903,50}$$

ESEMPIO N. 6

Pensionato con un reddito complessivo di 15.000 euro (12.000 da pensione e 3.000 di redditi di fabbricati) che ha diritto ad una deduzione di 2.000 euro per l'abitazione principale. Supponiamo anche che abbia oneri deducibili per 500 euro e un credito di imposta sui dividendi di 300 euro.

Il calcolo sarà il seguente:

$$(26.000 + 2.000 + 500 + 7.000 - 15.000 - 300) : 26.000 = 0,7769 \times 7.000 = \mathbf{5.438,30}$$

5 LE NUOVE DETRAZIONI

Per evitare che dall'applicazione delle nuove aliquote e del nuovo procedimento di calcolo del reddito imponibile derivi un maggior prelievo fiscale rispetto all'importo che sarebbe dovuto utilizzando le vecchie regole, sono state previste, per i possessori di determinati redditi, alcune detrazioni d'imposta.

l'importo della detrazione spettante non deve essere più rapportato al periodo di lavoro o di pensione nell'anno

In sostanza, si tratta di uno strumento ulteriore, accanto alle deduzioni della "no tax area", introdotto per assicurare il mantenimento della progressività dell'imposizione. Infatti, a differenza delle regole in vigore al 31 dicembre 2002, è ora previsto che le detrazioni assumano come parametro di riferimento non la specifica categoria reddituale (ad es. il totale del reddito di lavoro dipendente, di pensione o di lavoro autonomo) ma l'intero reddito complessivo.

Inoltre, l'importo della detrazione spettante non deve essere più rapportato, come accadeva precedentemente, al periodo di lavoro o di pensione nell'anno ma compete in misura piena.

Quando e chi può usufruirne

Si ha diritto a queste detrazioni solo se il reddito complessivo è superiore a determinati livelli e qualora alla sua formazione concorrano uno o più tra questi redditi:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di pensione;
- redditi di lavoro autonomo e di impresa minore;
- alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, quali:
 - redditi percepiti dai lavoratori soci di cooperative;
 - indennità e compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro interinale (detto anche temporaneo o in affitto);
 - somme percepite a titolo di borsa di studio;
 - compensi percepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - remunerazioni dei sacerdoti;
 - prestazioni pensionistiche erogate dalla previdenza complementare;
 - compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili;

Le nuove detrazioni d'imposta sono alternative tra loro: se il contribuente è, ad esempio, titolare di reddito di pensione e reddito di lavoro autonomo, ha diritto ad una sola delle due detrazioni.

Modalità di riconoscimento delle detrazioni da parte del sostituto

Le detrazioni d'imposta sono riconosciute dal sostituto se il lavoratore dipendente o pensionato dichiara di averne diritto. Pertanto, coloro che abbiano interesse devono comunicare l'ammontare presunto del reddito complessivo al quale dovranno essere commisurate le detrazioni.

In assenza di tale comunicazione, il sostituto considererà quale reddito complessivo, in via presuntiva, quello di lavoro dipendente che egli corrisponde nel corso dell'anno. Anche nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia durata inferiore all'anno, considerato che le detrazioni spettano per intero a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro, il sostituto deve ragguagliare al periodo di paga l'intero importo delle stesse, ove spettanti.

TAB. 8 - LE DETRAZIONI INTRODOTTE DAL 2003

Beneficiari	Fasce di reddito complessivo	Detrazione
Lavoratori dipendenti e assimilati	fino a 27.000 euro	0
	oltre 27.000 fino a 29.500 euro	130
	oltre 29.500 fino a 36.500 euro	235
	oltre 36.500 fino a 41.500 euro	180
	oltre 41.500 fino a 46.700 euro	130
	oltre 46.700 fino a 52.000 euro	25
	oltre 52.000	0
Pensionati	fino a 24.500 euro	0
	oltre 24.500 fino a 27.000 euro	70
	oltre 27.000 fino a 29.000 euro	170
	oltre 29.000 fino a 31.000 euro	290
	oltre 31.000 fino a 36.500 euro	230
	oltre 36.500 fino a 41.500 euro	180
	oltre 41.500 fino a 46.700 euro	130
	oltre 46.700 fino a 52.000 euro	25
oltre 52.000	0	
Lavoratori autonomi e imprese	fino a 25.500 euro	0
	oltre 25.500 fino a 29.400 euro	80
	oltre 29.400 fino a 31.000 euro	126
	oltre 31.000 fino a 32.000 euro	80
	oltre 32.000	0

le nuove detrazioni

6 COME SI CALCOLA L'IMPOSTA

Una volta individuata la deduzione spettante, abbiamo tutti gli elementi necessari per calcolare l'imposta dovuta.

L'imposta lorda si ottiene applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, della deduzione per l'abitazione principale e delle deduzioni della "no tax area", le nuove aliquote Irpef corrispondenti ai vari scaglioni di reddito.

TAB. 9 - LA TABELLA IRPEF 2003 PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA

Fasce di reddito	Aliquota	Imposta sui redditi intermedi
fino a 15.00 euro	23%	23% sull'intero importo
oltre 15.000 fino a 29.000 euro	29%	3.450,00 + 29% sulla parte eccedente 15.000,00 euro
oltre 29.000 fino a 32.600 euro	31%	7.510,00 + 31% sulla parte eccedente 29.000,00 euro
oltre 32.600 fino a 70.000 euro	39%	8.626,00 + 39% sulla parte eccedente 32.600,00 euro
oltre 70.000 euro	45%	23.212,00 + 45% sulla parte eccedente 70.000,00

Esempi di calcolo dell'imposta e confronto con l'Irpef 2002

ESEMPIO N. 1

Si consideri un lavoratore dipendente, senza familiari a carico, con reddito annuo di **20.000** euro ed oneri deducibili per **1.500** euro.

PER L'ANNO 2003 L'IRPEF DOVUTA SARÀ:

$$\text{Deduzione spettante: } \frac{26.000 + 7.500 + 1.500 - 20.000}{26.000} = 0,5769 \times 7.500 = \mathbf{4.326,75}$$

Dopo aver calcolato la deduzione, possiamo determinare l'imposta:

Calcolo imposta

Reddito complessivo al netto degli oneri (20.000 – 1.500)	18.500,00
Deduzioni (no tax area)	4.326,75
Reddito imponibile (18.500,00 – 4.326,75)	14.173,25
Imposta lorda (nuova aliquota 23%)	3.259,85
Altre detrazioni per redditi di lavoro dipendente (*)	0
Imposta dovuta (imposta lorda – detrazioni)	3.259,85

(*) non spettano in quanto il reddito complessivo è inferiore a 27.000 euro

Con le regole del 2002 il calcolo dell'imposta sarebbe invece stato il seguente:

Calcolo imposta

Reddito imponibile (20.000 – 1.500)	18.500,00
Imposta lorda (scaglione da 15.493,71 a 30.987,41)	4.060,76
Detrazioni di lavoro dipendente (fascia da 15.494 a 20.658)	490,63
Imposta dovuta (imposta lorda – detrazioni)	3.570,13

ESEMPIO N. 2

Consideriamo un contribuente con coniuge e un figlio a carico e un reddito annuo di lavoro dipendente di 28.000 euro.

PER L'ANNO 2003 L'IRPEF DOVUTA SARÀ:

$$\text{Deduzione spettante: } \frac{26.000 + 7.500 - 28.000}{26.000} = 0,2115 \times 7.500 = \mathbf{1.586,25}$$

Dopo aver calcolato la deduzione, possiamo determinare l'imposta:

Calcolo imposta

Reddito complessivo	28.000,00
Deduzioni per la produzione del reddito ("no tax area")	1.586,25
Reddito imponibile (28.000,00 – 1.586,25)	26.413,75
Imposta lorda (fascia da 15.000 a 29.000 euro)	6.759,99
Detrazioni per redditi di lavoro dipendente (fascia da 27.000 a 29.000 euro)	130,00
Detrazioni per familiari a carico (coniuge 496,60 + figlio 516,46)	1.013,06
Imposta dovuta (imposta lorda – detrazioni)	5.616,93

Con le regole del 2002 il calcolo dell'imposta sarebbe invece stato il seguente:

Calcolo imposta

Reddito imponibile	28.000,00
Imposta lorda (fascia da 15.493,71 a 30.987,41 euro)	7.100,76
Detrazioni di lavoro dipendente (fascia da 25.823 a 30.987 euro)	387,34
Detrazioni per familiari a carico (coniuge 496,60 + figlio 516,46)	1.013,06
Imposta dovuta (imposta lorda – detrazioni)	5.700,36

Quando il pensionato è esente o paga l'Irpef in misura ridotta

I pensionati, come già anticipato nel capitolo 4, non versano imposta (né sono tenuti a calcolarla) quando il loro reddito complessivo è costituito da redditi di pensione (corrisposti per l'intero anno) fino a 7.500 euro, redditi di terreni fino a 185,92 euro e il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

Pensioni comprese tra 7.500 e 7.800 euro

In presenza delle citate condizioni, nel caso in cui la pensione è superiore a 7.500 ma inferiore a 7.800 euro, l'imposta è dovuta ma è stata prevista una speciale forma di salvaguardia. Occorre determinare l'imposta e verificare che non sia superiore alla differenza tra reddito complessivo posseduto e 7.500 euro; se così fosse, si verserà solo la parte di imposta coincidente con la predetta differenza.

Lo scopo di tale salvaguardia è evidente: evitare che i redditi lordi superiori a 7.500 euro e fino a 7.800 euro si riducano, per effetto dell'imposizione fiscale ad un importo inferiore al limite stabilito per l'esenzione (7.500 euro).

Un esempio può essere utile per chiarire meglio questa regola.

ESEMPIO

Consideriamo un contribuente che ha esclusivamente un reddito di pensione di 7.650 euro. Essendo detta somma compresa tra 7.500 e 7.800 euro, occorre procedere al calcolo dell'imposta per verificare se questa è inferiore a 150 euro che, in questo caso, costituisce la differenza tra il reddito del pensionato (7.650 euro) e 7.500 euro (importo massimo previsto dalla norma fino al quale il pensionato non paga l'Irpef).

Calcoliamo, anzitutto, la deduzione spettante che, per le regole viste in precedenza, sarà pari a:

$$\frac{26.000 + 7.000 - 7.650}{26.000} = 0,9750 \times 7.000 = \mathbf{6.825,00}$$

Determiniamo, quindi, l'imposta:

Calcolo imposta

Reddito complessivo	A	7.650,00
Deduzioni per la produzione del reddito ("no tax area")	B	6.825,00
Reddito imponibile (differenza A - B)	C	825,00
Imposta dovuta (23% di C)	D	189,75
Differenza tra reddito complessivo (A) e 7.500 euro	E	150,00
Imposta da versare (importo minore tra D e E)	F	150,00

Come si può notare, in questo caso l'imposta dovuta è superiore alla differenza tra il reddito complessivo e l'importo di 7.500 euro e ridurrebbe il reddito al di sotto del limite previsto per l'esenzione ($7.650 - 189,75 = 7.460,25$).

Il contribuente del nostro esempio verserà quindi solo 150 euro, anziché l'importo di 189,75 euro.

Questa particolare forma di agevolazione deve essere riconosciuta dal sostituto di imposta già in sede di effettuazione delle ritenute; pertanto, qualora le somme erogate siano di ammontare annuo inferiore ai 7.800 euro, i soggetti che corrispondono i trattamenti pensionistici rivolgeranno apposita richiesta al pensionato al fine di acquisire dallo stesso un'autocertificazione in cui dichiara di possedere solo redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

Tuttavia, se il pensionato non produce al proprio sostituto d'imposta la predetta autocertificazione, pur ricorrendone i presupposti, potrà comunque beneficiare dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Come calcola la ritenuta d'acconto il datore di lavoro

Oltre alle varie detrazioni per carichi familiari, il sostituto di imposta (datore di lavoro, ente di previdenza, ecc.) dal 1 gennaio 2003 deve tener conto, al momento di operare la ritenuta Irpef anche della "no tax area" e riconoscere automaticamente la deduzione.

Attraverso un esempio, vediamo allora come procede nel calcolare l'importo da trattenere in busta paga.

ESEMPIO

Pensiamo ad un lavoratore dipendente che a gennaio 2003 abbia una retribuzione mensile, al netto della trattenuta previdenziale e distribuita su 13 mensilità, di 1.500 euro; supponiamo, inoltre, che abbia un figlio a carico (al 50%) e che non abbia oneri deducibili trattenuti direttamente dal sostituto.

Ferme restando le operazioni di conguaglio di fine anno, il sostituto procederà nel seguente modo:

Il reddito complessivo annuo (retribuzione mensile per 13 mensilità) è pari a 19.500 euro.

Calcolo della "no tax area" annua: $\frac{26.000 + 7.500 - 19.500}{26.000} = 0,5384 \times 7.500 = \mathbf{4.038,00}$

Una volta determinata la deduzione spettante su base annua, va fatto il ragguaglio al periodo di paga considerato, dividendo l'importo per 365 e moltiplicando il risultato per i giorni di spettanza: $4.038 : 365 \times 31 = 342,95$

La ritenuta d'acconto sarà dunque pari a:

retribuzione mensile	a	1.500,00
deduzione (no tax area) mensile	b	342,95
imponibile fiscale (a-b)	c	1.157,05
Irpef lorda (23% di c)	d	266,12
detrazioni per redditi di lavoro dipendente*	e	0
detrazione per figli a carico mensile (50%)	f	21,52
trattenuta Irpef in busta paga (d-e-f)	g	244,60

* il lavoratore non ha diritto alle detrazioni in quanto il reddito complessivo annuo è inferiore a 27.000 euro

Da ricordare: il lavoratore può sempre chiedere al sostituto di non applicare la deduzione della "no tax area", qualora egli, disponendo di altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, presuma di non averne diritto o di avere diritto ad una deduzione inferiore rispetto a quella che gli sarebbe riconosciuta dal sostituto. In tal modo si evita di versare un'imposta elevata al momento dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, ovvero in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato

In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, occorre preventivamente rapportare la deduzione teorica spettante (7.500 euro) al periodo di durata del rapporto di lavoro; successivamente, per calcolare la ritenuta da effettuare, si segue il procedimento sopra illustrato.

ESEMPIO

Consideriamo un lavoratore con contratto di lavoro della durata di 7 mesi (dal 1 gennaio al 31 luglio: 210 giorni) e uno stipendio mensile, al netto della trattenuta previdenziale, di 2.000 euro. Calcoliamo, anzitutto, la deduzione complessiva spettante per il periodo di lavoro:

$$7.500 : 365 \times 210 = 4.315,07$$

$$\frac{26.000 + 4.315,07 \cdot 14.000}{26.000} = 0,6275 \times 4.315,07 = \mathbf{2.707,71}$$

La deduzione mensile che il sostituto riconoscerà sarà quindi pari a 386,82 euro (2.707,71 : 7).

Calcoliamo, infine, la ritenuta d'acconto:

retribuzione mensile	a	2.000,00
deduzione (no tax area) mensile	b	386,82
imponibile fiscale (a-b)	c	1.613,18
Irpef lorda (23% su 1.250 e 29% sulla parte rimanente)*	d	392,82
detrazioni per redditi di lavoro dipendente**	e	0
trattenuta irpef in busta paga (d-e)	f	392,82

* l'aliquota del 23% si applica fino all'importo di 1.250 euro che corrisponde ad 1/12 del reddito previsto dal primo scaglione; la parte residua della retribuzione mensile sconta l'aliquota del secondo scaglione (29%)

** il lavoratore non ha diritto alle detrazioni in quanto il reddito complessivo annuo è inferiore a 27.000 euro

Nota

Nell'esempio sopra riportato, è stata rapportata al periodo di lavoro anche la deduzione teorica base di 3.000 euro. La regola generale prevede, come già detto nel Cap. 4, che la deduzione base non va rapportata al periodo di lavoro prestato nell'anno, mentre il ragguglio va fatto per l'ulteriore deduzione (4.500 per i lavoratori dipendenti, 4.000 per i pensionati, 1.500 per gli autonomi).

Fermo restando che il contribuente può sempre chiedere l'intero importo della deduzione, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è necessario rapportare al periodo di lavoro anche la deduzione teorica base. Così operando, infatti, si evita che il contribuente che intrattenga altri rapporti di lavoro dipendente, usufruendo di tutto l'importo della deduzione, subisca poi un pesante conguaglio a debito.

7 LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Al fine di evitare che il nuovo regime di tassazione determini un carico fiscale più gravoso rispetto a quello che si otterrebbe applicando le regole valide nell'anno 2002, con la riforma dell'Irpef è stata anche prevista una clausola di garanzia che tutela il contribuente dalla penalizzazione che potrebbe eventualmente derivargli dall'applicazione delle nuove norme.

In virtù della cosiddetta "clausola di salvaguardia", il contribuente può determinare l'imposta dovuta per l'anno 2003, laddove risulti a lui più conveniente, utilizzando le aliquote e le detrazioni in vigore per l'anno precedente.

Sostanzialmente, è data ai contribuenti la facoltà di adottare la situazione più favorevole dopo aver confrontato i risultati del nuovo sistema di tassazione con quelli conseguenti all'applicazione del vecchio metodo di determinazione dell'imposta.

Grazie alla clausola di salvaguardia, il cui utilizzo è però consentito solo in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (Unico 2004), in nessun caso si pagherà di più rispetto a quanto dovuto sulla base della precedente disciplina.

Quando non opera

La clausola di salvaguardia non si applica relativamente ai redditi assoggettati a tassazione separata, a quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, nonché alle somme soggette a imposta sostitutiva, considerato che per queste tipologie di redditi la modalità di tassazione è diversa da quella ordinaria e non è influenzata dal nuovo sistema di deduzioni e detrazioni d'imposta.

Nessun adempimento è richiesto al sostituto d'imposta che, pertanto, sia in sede di effettuazione delle ritenute d'acconto relative ai singoli periodi di paga, sia in sede di conguaglio, non dovrà tener conto di tale clausola.

Le vecchie aliquote e detrazioni

Per coloro che intendono avvalersi della clausola di garanzia, si riportano, anche al fine di agevolare il citato confronto, le tabelle relative ad aliquote e detrazioni in vigore nel 2002 e le principali regole per usufruirne.

TAB. 10 - LE ALIQUOTE DEL 2002

Reddito per scaglioni		Aliquota
	fino a 10.329,14	18%
oltre 10.329,14	e fino a 15.493,71	24%
oltre 15.493,71	e fino a 30.987,41	32%
oltre 30.987,41	e fino a 69.721,68	39%
oltre 69.721,68		45%

TAB. 11 - DETRAZIONI PER I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE DEL 2002

Redditi	Detrazione
fino a 6.197 euro	1.146,53
oltre 6.197 e fino a 6.352	1.084,56
oltre 6.352 e fino a 6.507	1.032,91
oltre 6.507 e fino a 7.747	981,27
oltre 7.747 e fino a 7.902	903,80
oltre 7.902 e fino a 8.057	826,33
oltre 8.057 e fino a 8.212	748,86
oltre 8.212 e fino a 8.263	686,89
oltre 8.263 e fino a 8.780	650,74
oltre 8.780 e fino a 9.296	614,58
oltre 9.296 e fino a 9.813	578,43
oltre 9.813 e fino a 15.494	542,28
oltre 15.494 e fino a 20.658	490,63
oltre 20.658 e fino a 25.823	438,99
oltre 25.823 e fino a 30.987	387,34
oltre 30.987 e fino a 31.142	335,70
oltre 31.142 e fino a 36.152	284,05
oltre 36.152 e fino a 41.317	232,41
oltre 41.317 e fino a 46.481	180,76
oltre 46.481 e fino a 46.688	129,11
oltre 46.688 e fino a 51.646	77,47
oltre 51.646	51,65

Si ricorda che:

- la detrazione di lavoro dipendente deve essere rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno (espresso in giorni);
- anche i redditi di collaborazione coordinata e continuativa sono qualificati fiscalmente come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e non più quali altri redditi di lavoro autonomo. Pertanto, il reddito dei collaboratori è assoggettato alle stesse regole previste per i redditi di lavoro dipendente con riconoscimento della detrazione d'imposta prevista per tali redditi, in luogo della deduzione forfetaria del 5% dal reddito complessivo precedentemente prevista.

DETRAZIONE AGGIUNTIVA PER I PENSIONATI

Chi possiede un reddito complessivo composto soltanto da trattamenti pensionistici di importo cumulativo non superiore a 9.813,00 euro (ed, eventualmente, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito di immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze), ha diritto ad una ulteriore detrazione

detrazioni in vigore nel 2002

rapportata al periodo di pensione nell'anno, così modulata:

a) per i pensionati di età inferiore a 75 anni

- 98,13 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera 4.855,00 euro;
- 61,97 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera 4.855,00 euro ma non 9.296,00 euro

b) per i pensionati di età non inferiore a 75 anni

- 222,08 euro se l'insieme dei redditi di pensione non supera 4.855,00 euro;
- 185,92 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera 4.855,00 euro ma non 9.296,00 euro;
- 92,96 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera 9.296,00 euro ma non 9.554,00 euro;
- 46,48 euro se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera 9.554,00 euro ma non 9.813,00 euro.

Quest'ultima detrazione spetta a decorrere dall'anno d'imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età.

TAB. 12 - DETRAZIONI PER LAVORO AUTONOMO E/O IMPRESA DEL 2002

Redditi	Detrazione
fino a 4.700 euro	573,27
oltre 4.700 e fino a 4.803	516,46
oltre 4.803 e fino a 4.958	464,81
oltre 4.958 e fino a 5.113	413,17
oltre 5.113 e fino a 7.747	361,52
oltre 7.747 e fino a 7.902	309,87
oltre 7.902 e fino a 8.263	247,90
oltre 8.263 e fino a 8.780	211,75
oltre 8.780 e fino a 9.296	175,60
oltre 9.296 e fino a 9.813	139,44
oltre 9.813 e fino a 15.494	103,29
oltre 15.494 e fino a 30.987	51,65

ULTERIORI DETRAZIONI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI REDDITO

Hanno diritto ad una ulteriore detrazione d'imposta i contribuenti che hanno un reddito derivante da:

- contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di durata inferiore all'anno;
- assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione o di scioglimento del matrimonio.

Questa detrazione, introdotta per la prima volta a partire dal 2001, compete qualora il reddito complessivo non sia superiore a 6.197,00 euro e sia costituito esclusivamente dai redditi citati ed eventualmente il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

Gli importi della detrazione sono i seguenti:

Redditi		Detrazione
fino a 4.700 euro		207
oltre 4.700	e fino a 5.165	155
oltre 5.165	e fino a 5.681	103
oltre 5.681	e fino a 6.197	52

Inoltre, ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 4.958,00 euro, costituito esclusivamente da redditi di lavoro dipendente o assimilati derivanti da contratti a tempo indeterminato che abbiano avuto durata inferiore all'anno ed eventualmente dal reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze, spetta una detrazione pari a:

Redditi		Detrazione
fino a 4.700 euro		155
oltre 4.700	e fino a 4.803	103
oltre 4.803	e fino a 4.958	52

8 L'IRPEF PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI CONTRIBUENTI

Dipendenti che lavorano all'estero in zone di frontiera

Anche per i cosiddetti lavoratori "frontalieri" la Finanziaria ha dettato, per l'anno 2003, nuove regole di tassazione.

A differenza del precedente regime, che considerava tali redditi esenti, è ora prevista la concessione di una franchigia in base alla quale i redditi percepiti dai lavoratori

**a favore dei frontalieri
dal 2003
è stata introdotta
una franchigia
di 8.000 euro**

dipendenti che sono residenti in Italia e che quotidianamente si recano all'estero, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro. Oltre tale soglia di esenzione scontano l'Irpef, tenendo comunque conto delle nuove deduzioni (no tax area) e detrazioni di imposta.

In pratica, tali contribuenti non sono tenuti al pagamento dell'Irpef se in possesso unicamente di una retribuzione annua di 15.500 euro (8.000 + 7.500) e di reddito derivante dall'abitazione princi-

pale e delle relative pertinenze (box, cantina, ecc.).

Non rientrano in questa previsione i lavoratori dipendenti, anch'essi residenti in Italia che, in forza di uno specifico contratto che preveda l'esecuzione della prestazione all'estero in via esclusiva e continuativa, soggiornano all'estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di un periodo di 12 mesi. Per questi lavoratori il reddito di lavoro dipendente è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali annualmente stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Venditori porta a porta

È stato modificato anche il regime di tassazione dei compensi erogati agli incaricati alle vendite a domicilio. È previsto che per le provvigioni corrisposte dal 2003, ancorché relative a prestazioni rese in anni antecedenti, la ritenuta va applicata a titolo di imposta ed è commisurata all'importo delle provvigioni percepite ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.

La deduzione forfetaria è stata introdotta per bilanciare, attraverso una riduzione dell'imponibile, l'aumento dell'aliquota applicabile al primo scaglione di reddito, passata dal 18 al 23%, lasciando inalterato l'importo del reddito netto di questi soggetti.

Si ricorda che l'obbligo di effettuare la ritenuta grava sul soggetto che corrisponde i compensi.

Agenti e rappresentanti di commercio

Le provvigioni pagate dai committenti per le prestazioni rese da questi soggetti vanno assoggettate a ritenuta secondo la nuova aliquota minima Irpef prevista dalla riforma fiscale. Pertanto, per i pagamenti effettuati a partire dal 1 gennaio 2003 (anche se relativi a prestazioni eseguite precedentemente) si applicano le seguenti aliquote:

- 11,5% delle provvigioni (cioè il 23% sulla metà dei compensi) se l'agente non ha dipendenti o collaboratori;
- 4,6% se l'agente si avvale di dipendenti o terzi collaboratori e lo comunica al mandante.

A tal proposito, si rammenta quali sono i soggetti obbligati ad effettuare le ritenute sulle provvigioni:

- le persone fisiche che esercitano attività commerciali;
- i professionisti individuali e le associazioni fra professionisti;
- le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice;
- le s.r.l. e le società cooperative;
- i condomini;
- le S.p.A. e in accomandita per azioni;
- le imprese agricole organizzate in forma societaria.

9 QUESITI E RISPOSTE

Per meglio comprendere le nuove modalità di tassazione del reddito delle persone fisiche, si ritiene possa essere utile riportare una serie di domande (e le relative risposte) che, ipoteticamente, ciascuno di noi potrebbe porsi.

D - Con l'entrata in vigore delle nuove aliquote Irpef e della "no tax area" ci sarà effettivamente una riduzione del prelievo fiscale? E in che misura?

R - I risparmi d'imposta derivanti dalle nuove regole di calcolo variano a seconda della tipologia di contribuente e dell'importo del suo reddito complessivo. In generale, sono maggiori per dipendenti e pensionati e per i redditi più bassi (qualche esempio di riduzione Irpef è stato illustrato nel capitolo 1).

* * *

D - Il datore di lavoro è tenuto ad applicare, in sede di calcolo della ritenuta Irpef mensile, la cosiddetta "clausola di salvaguardia"?

R - No. La clausola di salvaguardia, che consente, per i redditi del 2003, di scegliere la tassazione più favorevole tra nuovo e vecchio regime, può essere invocata soltanto dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Il sostituto non può applicarla né sui singoli periodi di paga, né in sede di conguaglio.

* * *

D - Quali sono gli elementi di cui bisogna tener conto per la determinazione della deduzione della "no tax area"?

R - Le variabili che influenzano il calcolo della deduzione sono il reddito complessivo, gli oneri deducibili e i crediti di imposta sui dividendi.

* * *

D - Quale deduzione spetta ad un lavoratore dipendente che cessa il rapporto di lavoro durante l'anno e poi diventa pensionato?

R - Come ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 2 del 15 gennaio 2003, se nel corso del periodo d'imposta il contribuente interrompe un rapporto di lavoro ed inizia a percepire un reddito da pensione, gli spetteranno sia la deduzione per redditi da lavoro che la deduzione per redditi da pensione rapportate, ovviamente, ciascuna al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.

D - Le detrazioni per lavoro dipendente o di pensione vanno sempre ragguagliati al periodo di lavoro o di pensione nell'anno?

R - No. Dal 1 gennaio 2003 tali detrazioni non devono essere più rapportati al periodo per il quale se ne usufruisce. Esse spettano in misura piena per un importo variabile in funzione del reddito complessivo, che, si ricorda, deve essere compreso tra 27.001 e 52.000 euro per i lavoratori dipendenti e assimilati e tra 24.501 e 52.000 euro per i pensionati.

D - Come saranno tassati gli arretrati di lavoro dipendente e gli altri redditi soggetti a tassazione separata?

R - Occorre, anzitutto, distinguere tra arretrati di lavoro dipendente e di pensione e gli altri redditi. Per i primi, la Finanziaria ha previsto il rinvio al 2005 dell'utilizzo delle nuove aliquote, anche se si tratta di importi corrisposti agli eredi degli aventi diritto. Per tutti gli altri redditi a tassazione separata, ivi compreso il TFR, si applicano invece le nuove aliquote.

* * *

D - Se il lavoratore dipendente o pensionato non richiede l'attribuzione delle nuove deduzioni della "no tax area" al proprio sostituto di imposta, quest'ultimo è ugualmente tenuto a riconoscerle al momento di operare la ritenuta di acconto sui redditi di lavoro erogati?

R - Sì; il sostituto ha l'obbligo di attribuire autonomamente la deduzione prevista dal nuovo art. 10-bis del TUIR senza attendere la richiesta da parte del contribuente. Questo ha comunque la facoltà di chiedere al sostituto di non applicare la deduzione, nell'ipotesi in cui, ad esempio, disponendo di altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, presuma di non aver diritto alla deduzione o di averne diritto in misura minore rispetto a quella che gli sarebbe riconosciuta dal sostituto. Tale richiesta evita che, al momento dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, ovvero in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, l'imposta dovuta sia particolarmente elevata.

* * *

D - Nel calcolo della deduzione spettante, come va arrotondato il coefficiente reale di applicazione ottenuto?

R - Il coefficiente da utilizzare per calcolare la deduzione, quando lo stesso è compreso tra 0 e 1, va assunto considerando le prime quattro cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del calcolo è pari a 0,2564879, il coefficiente da prendere in considerazione sarà 0,2564).

10 PER SAPERNE DI PIU'

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi.

Legge 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2003) - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2002.

Legge 7 aprile 2003, n. 80

Legge delega per la riforma del sistema fiscale - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18/4/2003.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2 del 15 gennaio 2003

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) - Articolo 2. Primi chiarimenti - Disposizioni in materia di riforma dell'Irpef.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7 del 5 febbraio 2003

Risposte a quesiti formulati in occasione di recenti incontri con la stampa specializzata. Disposizioni sulle sanatorie fiscali e la nuova Irpef di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 289, sulla DIT e sulla svalutazione delle partecipazioni.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 del 5 marzo 2003

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) - Disposizioni varie in materia di Irpef e di Iva.

Tutti i provvedimenti sopra indicati sono reperibili consultando il sito Internet dell'Agenzia: www.agenziaentrate.it